

## 22.022 s Impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità. Legge federale

### Disegno del Consiglio federale

del 4 marzo 2022

### Proposte della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio degli Stati

del 5 maggio 2022

*Adesione al disegno,  
salvo osservazione contraria*

## Legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA)

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione  
Svizzera,*

visto l'articolo 173 capoverso 2 della Costitu-  
zione federale<sup>1</sup>;

visto il messaggio del Consiglio federale  
del 4 marzo 2022<sup>2</sup>,

*decreta:*

---

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2022 804

**Consiglio federale****Commissione del Consiglio degli Stati****Art. 1** Scopo

La presente legge si prefigge di creare le condizioni per:

- a. la collaborazione tra autorità di diversi enti pubblici come pure tra tali autorità e terzi nell'impiego di mezzi elettronici a sostegno dell'adempimento dei compiti delle autorità;
- b. ampliare e sviluppare ulteriormente l'impiego di mezzi elettronici a sostegno dell'adempimento dei compiti delle autorità.

**Art. 2** Campo di applicazione

<sup>1</sup> La presente legge si applica all'Amministrazione federale centrale.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può assoggettare alla presente legge o a parti di essa le unità amministrative dell'Amministrazione federale decentralizzata, sempre che altre leggi federali non prevedano altrimenti.

<sup>3</sup> I Servizi del Parlamento, i tribunali federali e il Ministero pubblico della Confederazione possono, mediante accordo con il Consiglio federale, assoggettarsi alla presente legge o a parti di essa.

<sup>4</sup> La presente legge si applica, salvo disposizioni contrarie di altri atti normativi della Confederazione.

**Art. 3** Principi**Art. 3**

<sup>1</sup> Le autorità federali assoggettate alla presente legge utilizzano per quanto opportuno i mezzi elettronici per interagire con:

- a. le altre autorità della Confederazione e quelle dei Cantoni e dei Comuni;
- b. le imprese;
- c. le persone fisiche.

<sup>2</sup> Coordinano le proprie attività con i Cantoni e garantiscono l'autonomia di questi ultimi.

**Consiglio federale**

<sup>3</sup> Si attengono al principio della sostenibilità.

<sup>4</sup> Provvedono affinché le proprie prestazioni siano accessibili a tutta la popolazione.

<sup>5</sup> Tengono conto in particolare dei rischi relativi alla protezione dei dati e alla sicurezza delle informazioni nonché alla disponibilità e alla sicurezza di dati e servizi.

**Art. 4** Conclusione di convenzioni

<sup>1</sup> Per l'adempimento dei propri compiti legali, la Confederazione può concludere, con altri enti pubblici svizzeri e altre organizzazioni create congiuntamente da questi ultimi, convenzioni sull'attuazione tecnica e organizzativa della collaborazione nell'impiego di mezzi elettronici, in particolare al fine di:

- a. garantire l'interoperabilità fra gli enti pubblici e le organizzazioni partecipanti;
- b. rendere possibile la fornitura per via elettronica delle prestazioni delle autorità.

<sup>2</sup> Le convenzioni disciplinano in particolare, per quanto necessario:

- a. le competenze;
- b. l'organizzazione;
- c. il finanziamento;
- d. il diritto applicabile, in particolare nei settori della protezione dei dati e della sicurezza delle informazioni, della trasparenza dell'amministrazione, del diritto in materia di personale e dell'archiviazione.

<sup>3</sup> Possono prevedere la creazione di organizzazioni comuni dotate di personalità giuridica propria.

**Commissione del Consiglio degli Stati**

<sup>4</sup> ...

... popolazione e tengano conto delle diverse esigenze dei vari gruppi di popolazione.

**Art. 4**

**Consiglio federale****Commissione del Consiglio degli Stati**

<sup>4</sup> Il Consiglio federale può concludere autonomamente convenzioni in virtù del presente articolo e trattati internazionali sugli oggetti di cui ai capoversi 1 e 2.

<sup>4</sup> ...

... capoversi 1 e 2. Consulta preliminarmente i Cantoni interessati. Per concludere convenzioni con Comuni od organizzazioni di Comuni è necessario il consenso del Cantone interessato.

<sup>5</sup> Le convenzioni la cui attuazione richiede ulteriori basi legali, perché ad esempio riguardano i diritti e gli obblighi di privati in relazione alla protezione dei dati o al diritto procedurale, sono ammesse, sempre che esistano le relative basi legali.

**Art. 5** Partecipazioni della Confederazione in organizzazioni

Art. 5 ▾

*Freno alle spese*

<sup>1</sup> Per l'adempimento dei propri compiti legali, la Confederazione può assumere partecipazioni in organizzazioni attive nell'ambito di cui all'articolo 4 capoverso 1.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale decide in merito alle partecipazioni.

**Art. 6** Assunzione di costi attinenti a convenzioni e organizzazioni

La Confederazione conclude convenzioni e assume partecipazioni in organizzazioni soltanto se le parti si impegnano ad assumersi i costi in misura proporzionale all'utilizzo delle rispettive prestazioni.

**Art. 7** Aiuti finanziari

Art. 7 ▾

*Freno alle spese*

<sup>1</sup> Se serve all'esecuzione del diritto federale, il Consiglio federale può prevedere che, nell'ambito dell'attuazione tecnica e organizzativa della collaborazione, la Confederazione versi aiuti finanziari a favore di misure destinate all'impiego di mezzi elettronici. Nei limiti dei crediti stanziati, gli aiuti finanziari possono essere versati:

**Consiglio federale****Commissione del Consiglio degli Stati**

- a. ai Cantoni;
- b. alle organizzazioni e alle persone di diritto pubblico o privato incaricate dalla Confederazione o dai Cantoni dell'esecuzione del diritto federale che non fanno parte dell'Amministrazione federale o di quella cantonale;
- c. ad altre organizzazioni con le quali la Confederazione ha concluso convenzioni di cui all'articolo 4 capoverso 1 o nelle quali la Confederazione assume partecipazioni secondo gli articoli 4 o 5.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale definisce l'entità degli aiuti finanziari, il tipo di contributi nonché i requisiti che il beneficiario deve soddisfare e le prestazioni che questi deve fornire.

**Art. 8** Delega di compiti inerenti all'attività amministrativa ausiliaria

<sup>1</sup> Mediante un'ordinanza o una convenzione, il Consiglio federale può delegare a organizzazioni di diritto pubblico o privato che non fanno parte dell'Amministrazione federale compiti inerenti all'attività amministrativa ausiliaria in relazione all'impiego di mezzi elettronici. Disciplina in particolare:

- a. il diritto applicabile, segnatamente il diritto applicabile in materia di appalti pubblici;
- b. la vigilanza che esercita sulle organizzazioni; questa comprende almeno la presentazione di un rapporto annuale;
- c. la gestione strategica delle organizzazioni.

<sup>2</sup> L'esecuzione di procedure di appalto secondo il diritto in materia di appalti pubblici può essere delegata a organizzazioni di diritto pubblico o privato che non fanno parte dell'Amministrazione federale, se:

- a. la Confederazione detiene partecipazioni nell'organizzazione;

**Consiglio federale****Commissione del Consiglio degli Stati**

- b. nessun privato detiene partecipazioni nell'organizzazione; e
- c. l'organizzazione non fornisce alcuna prestazione a privati.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può attribuire competenze decisionali alle organizzazioni.

<sup>4</sup> Può delegare compiti inerenti all'attività amministrativa ausiliaria soltanto a organizzazioni che sono state create mediante una convenzione di cui all'articolo 4 o in cui la Confederazione assume partecipazioni secondo l'articolo 5. La legge federale del 21 giugno 2019<sup>3</sup> sugli appalti pubblici non si applica alla scelta dell'organizzazione o della persona.

**Art. 9**          Software Open Source

<sup>1</sup> Per quanto possibile e opportuno e se sono tutelati i diritti di terzi, le autorità federali assoggettate alla presente legge pubblicano il codice sorgente dei software che esse sviluppano o fanno sviluppare per l'adempimento dei propri compiti.

<sup>2</sup> Autorizzano ogni persona a utilizzare, sviluppare ulteriormente e trasmettere i software senza richiedere il pagamento di licenze.

<sup>3</sup> I diritti di cui al capoverso 2 sono conferiti sotto forma di licenze di diritto privato, salvo disposizioni contrarie di altri atti normativi. Le controversie fra concessionari di licenze e titolari di licenze sono giudicate secondo il diritto civile.

<sup>4</sup> Per quanto possibile e opportuno, si devono utilizzare testi di licenze affermati a livello internazionale. È esclusa qualsiasi pretesa in materia di responsabilità da parte dei titolari di licenze, sempre che ciò sia consentito dal profilo giuridico.

**Consiglio federale****Commissione del Consiglio degli Stati**

<sup>5</sup> Le autorità federali assoggettate alla presente legge possono fornire prestazioni di servizi complementari finalizzate in particolare all'integrazione, alla manutenzione, alla garanzia della sicurezza delle informazioni e al supporto, purché tali prestazioni servano all'adempimento dei compiti delle autorità e possano essere fornite con un onere proporzionato.

<sup>6</sup> Per le prestazioni di servizi complementari esse richiedono una remunerazione a copertura dei costi. Il dipartimento competente può concedere eccezioni per determinate prestazioni a condizione di non entrare in tal modo in concorrenza con l'economia privata.

**Art. 10** Open Government Data

<sup>1</sup> Le unità amministrative assoggettate alla presente legge rendono accessibili al pubblico i dati che esse raccolgono o generano per l'adempimento dei propri compiti legali e che sono salvati in forma elettronica e strutturati in collezioni.

<sup>2</sup> Non sono resi accessibili al pubblico:

- a. i dati personali e i dati di persone giuridiche;
- b. i dati che, in virtù di atti normativi cantonali o di altri atti normativi federali, non sono pubblicati o sono pubblicati soltanto a condizioni più restrittive, in particolare sulla base di disposizioni relative ai diritti d'autore, agli obblighi di mantenere il segreto la cui violazione è punita penalmente, alla sicurezza delle informazioni e ai registri ufficiali;
- c. i dati la cui preparazione o messa a disposizione richiede considerevoli risorse materiali o di personale supplementari.

<sup>3</sup> Laddove necessario, il Consiglio federale disciplina il quadro di riferimento per la preparazione e la messa a disposizione di cui al capoverso 2 lettera c; a tal fine tiene conto in particolare dello stato della tecnica e dell'utilità dei dati per la società, l'ambiente e l'economia.

**Consiglio federale****Commissione del Consiglio degli Stati**

<sup>4</sup> I dati sono pubblicati in Internet gratuitamente, tempestivamente, in forma leggibile a macchina e in formato aperto. Possono essere utilizzati senza restrizioni; sono fatti salvi gli obblighi di indicare la fonte dei dati previsti da leggi speciali.

<sup>5</sup> Per i dati di cui al capoverso 1 archiviati conformemente alla legge del 26 giugno 1998<sup>4</sup> sull'archiviazione, l'obbligo di pubblicazione decade. I dati archiviati che sono stati raccolti o generati per l'adempimento dei compiti legali e che sono salvati in forma elettronica e strutturati in collezioni possono, in casi motivati, essere resi accessibili al pubblico.

<sup>6</sup> Le unità amministrative non sono tenute a verificare l'esattezza, la completezza, la plausibilità o altri aspetti dei dati di cui al capoverso 1 per il solo motivo che essi saranno pubblicati.

<sup>7</sup> Non sussiste alcun diritto legale all'accesso ai dati di cui al capoverso 1.

**Art. 11**       Messa a disposizione e utilizzo di mezzi TIC da parte delle autorità federali

<sup>1</sup> La Cancelleria federale può disporre che le autorità federali assoggettate alla presente legge mettano a disposizione a livello centralizzato determinati mezzi TIC e le prestazioni di servizi ad essi connesse necessari per l'adempimento dei compiti delle autorità.

<sup>2</sup> Può obbligare le autorità federali assoggettate alla presente legge a utilizzare determinati mezzi TIC se questi servono all'adempimento dei compiti delle autorità.

<sup>3</sup> Le autorità federali assoggettate alla presente legge possono mettere i mezzi TIC a disposizione dei Cantoni e dei Comuni nonché delle organizzazioni e delle persone di diritto pubblico o privato, se a queste ultime spetta

**Consiglio federale****Commissione del Consiglio degli Stati**

l'esecuzione del diritto federale. Possono mettere a disposizione i mezzi TIC per l'esecuzione del diritto cantonale se:

- a. tali mezzi sono messi contemporaneamente a disposizione per l'adempimento dei compiti delle autorità federali;
- b. non è compromesso l'adempimento dei compiti principali dell'autorità federale interessata; e
- c. non sono necessari considerevoli risorse materiali e di personale supplementari.

<sup>4</sup> I Cantoni assumono i costi in misura proporzionale all'utilizzo che essi e i loro Comuni fanno dei mezzi TIC. Il Consiglio federale ne determina il calcolo.

<sup>5</sup> Se il loro utilizzo richiede ulteriori basi legali, perché ad esempio riguarda i diritti e gli obblighi di privati in relazione alla protezione dei dati o al diritto procedurale, i mezzi TIC possono essere messi a disposizione, sempre che esistano le relative basi legali.

**Art. 12** Standard

<sup>1</sup> La Cancelleria federale può obbligare le autorità federali assoggettate alla presente legge ad applicare determinati standard tecnici, organizzativi e procedurali che sostengono l'interoperabilità di sistemi diversi. A tal fine, si basa su standard aperti consolidati a livello internazionale.

<sup>2</sup> L'articolo 11 capoverso 5 si applica per analogia.

**Art. 13** Interfacce

<sup>1</sup> Le autorità federali si assicurano di poter scambiare i dati nell'ambito del diritto applicabile, attraverso interfacce elettroniche, sia tra di esse sia con i Cantoni, i Comuni e i privati, sempre che non vi si oppongano motivi preponderanti riguardanti in particolare la sicurezza dei dati o aspetti di carattere economico.

**Consiglio federale****Commissione del Consiglio degli Stati**

<sup>2</sup> Non sussiste alcun diritto legale all'utilizzo di tali interfacce.

**Art. 14** Piattaforma di interoperabilità **Art. 14**

<sup>1</sup> L'Ufficio federale di statistica gestisce in Internet una piattaforma pubblica su cui sono facilmente accessibili in forma elettronica, direttamente o attraverso l'indicazione di riferimenti, in particolare le seguenti informazioni:

- a. i metadati di raccolte strutturate di dati elettronici dell'Amministrazione federale, compresi i metadati degli Open Government Data di cui all'articolo 10;
- b. un elenco delle interfacce di cui all'articolo 13 e delle informazioni necessarie al loro utilizzo, sempre che la sicurezza delle informazioni non sia messa in pericolo;
- c. una panoramica delle prestazioni delle autorità disponibili in forma elettronica.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale stabilisce quali metadati devono essere pubblicati. Può autorizzare l'Ufficio federale di statistica a disciplinare la forma dei metadati d'intesa con la Cancelleria federale.

<sup>2</sup> ...

... di statistica o l'unità amministrativa competente a disciplinare la forma ...

<sup>3</sup> I Cantoni possono rendere accessibili sulla piattaforma i propri metadati, le proprie interfacce e applicazioni alle condizioni previste nell'articolo 11 capoversi 3 e 4.

**Art. 15** Progetti pilota

<sup>1</sup> I progetti pilota possono essere eseguiti se sono adempiute le seguenti condizioni:

- a. il progetto fa parte di un progetto legislativo;
- b. il progetto è necessario per acquisire conoscenze riguardanti la sua attuazione;
- c. i requisiti relativi alla protezione dei dati, alla protezione delle informazioni e alla sicurezza TIC sono soddisfatti;

**Consiglio federale****Commissione del Consiglio degli Stati**

- d. è testato dal profilo tecnico un processo innovativo che promette grandi benefici, in particolare per l'economia o la popolazione, oppure un notevole miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia nell'adempimento dei compiti delle autorità;
- e. i rischi delle tecnologie impiegate e del loro utilizzo sono noti e possono essere controllati con strumenti collaudati;
- f. la cerchia delle persone interessate è limitata nella misura necessaria allo scopo del progetto;
- g. tutte le persone interessate dal progetto, in particolare dal trattamento dei dati personali, hanno dato il proprio consenso e possono revocarlo in qualsiasi momento.

<sup>2</sup> È fatto salvo l'articolo 35 della legge federale del 25 settembre 2020<sup>5</sup> sulla protezione dei dati.

<sup>3</sup> Nell'esecuzione del progetto pilota è possibile derogare a disposizioni di leggi o ordinanze relative agli ambiti di cui al capoverso 1 lettera c, se:

- a. lo scopo del progetto pilota lo richiede, in particolare perché è indispensabile trattare dati personali non anonimizzati; e
- b. il raggiungimento degli obiettivi previsti nelle disposizioni in questione è garantito in altro modo.

<sup>4</sup> Il dipartimento competente o la Cancelleria federale disciplina il progetto pilota, in particolare le deroghe di cui al capoverso 3. Il dipartimento emana le proprie regolamentazioni d'intesa con la Cancelleria federale.

<sup>5</sup> Il dipartimento o la Cancelleria federale consulta previamente i servizi di vigilanza e coordinamento competenti, in particolare per quanto riguarda la digitalizzazione, la protezione dei dati e la sicurezza delle informazioni.

**Consiglio federale****Commissione del Consiglio degli Stati**

<sup>6</sup> Il progetto pilota deve essere limitato alla durata necessaria per acquisire le conoscenze auspiccate. Dura al massimo due anni. Può essere prorogato una sola volta di due anni.

<sup>7</sup> Il servizio competente informa regolarmente la Cancelleria federale e le autorità di vigilanza competenti sullo stato di avanzamento del progetto pilota e su eventi particolari. Il Consiglio federale presenta annualmente un rapporto all'Assemblea federale sui progetti pilota in corso e su quelli conclusi.

<sup>8</sup> Il Consiglio federale disciplina il finanziamento dei progetti pilota nell'ambito dei crediti stanziati.

**Art. 16**      Finanziamento iniziale relativo al periodo 2024–2027 per il promozione di infrastrutture e servizi di base digitali urgentemente necessari

*Art. 16* ▾      *Freno alle spese*

<sup>1</sup> Il Consiglio federale stabilisce, insieme ai Cantoni, per il periodo 2024–2027 un'agenda volta a promuovere infrastrutture e servizi di base digitali urgentemente necessari per l'Amministrazione pubblica. L'agenda indica i progetti prioritari, i loro costi e i fondi necessari come finanziamento iniziale.

<sup>2</sup> In virtù dell'articolo 4 la Confederazione può concludere con tutti i Cantoni o con una parte di essi una convenzione in cui sono fissati l'ammontare dei contributi che la Confederazione e i Cantoni devono versare per l'attuazione dell'agenda nei limiti dei crediti stanziati nonché i progetti da finanziare.

<sup>4</sup> La convenzione può prevedere che la Confederazione, nei limiti dei crediti stanziati, versi aiuti finanziari di cui all'articolo 7 per i progetti dell'agenda.

<sup>5</sup> La Confederazione partecipa al finanziamento iniziale per un massimo di due terzi; fornisce questo contributo soltanto se i Cantoni si assu-

**Consiglio federale**

mono la parte restante. Il Consiglio federale richiede all'Assemblea federale un limite di spesa.

**Art. 17** Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

**Art. 18** Disposizioni transitorie relative agli Open Government Data

<sup>1</sup> Le unità amministrative possono rendere accessibili al pubblico i propri dati a tappe in funzione delle proprie risorse, ma al più tardi entro cinque anni dall'entrata in vigore dell'articolo 10.

<sup>2</sup> Non sono tenute a rendere accessibili i dati che sono stati raccolti o generati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

**Art. 19** Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

**Commissione del Consiglio degli Stati****Art. 16a** Finanziamento iniziale per il promovimento di progetti di digitalizzazione di grande interesse pubblico

<sup>1</sup> La Confederazione può prevedere aiuti finanziari unici per progetti di organizzazioni di diritto pubblico o privato, se tali progetti sono di grande interesse pubblico per la trasformazione digitale della società e dell'economia e se non sono sostenuti dalla Confederazione attraverso altri strumenti di promovimento.

<sup>2</sup> I risultati dei lavori elaborati con la partecipazione della Confederazione possono essere utilizzati liberamente.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale definisce l'entità degli aiuti finanziari, il tipo di contributi nonché i requisiti che il beneficiario deve soddisfare e le prestazioni che questi deve fornire.

**Art. 18**

<sup>1</sup> ...

entro tre anni ...

...

**Diritto vigente****Consiglio federale****Commissione del Consiglio degli Stati***Allegato*

(art. 17)

**Modifica di altri atti normativi****1. Legge federale del 18 giugno 1999<sup>6</sup>  
sulla meteorologia e la climatologia****Art. 3** Offerta di base in materia di prestazioni*Art. 3 cpv. 3–6*

<sup>1</sup> Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale provvede a stabilire l'offerta di base, mette a disposizione di terzi i dati e le informazioni raccolti nell'ambito dei compiti della Confederazione e fornisce informazioni e consulenza.

<sup>3</sup> L'Ufficio federale riscuote emolumenti per queste prestazioni. Gli emolumenti possono essere graduati in funzione del genere di utilizzazione. Nel calcolo degli emolumenti si devono tenere adeguatamente in considerazione l'utilità generale delle informazioni meteorologiche e climatologiche nonché i bisogni dei Cantoni e della scienza.

<sup>3</sup> Nell'ambito dell'offerta di base l'Ufficio federale fornisce le seguenti prestazioni gratuitamente:

- a. appronta i dati di cui all'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del ...<sup>7</sup> concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA);
- b. diffonde informazioni meteorologiche e climatologiche di interesse per la collettività nel quadro dei compiti di cui all'articolo 1 lettere c, e ed h, in particolare la messa in guardia contro pericoli meteorologici, le previsioni meteorologiche e le basi sullo sviluppo climatico.

<sup>4</sup> L'Ufficio federale può riscuotere emolumenti per l'approntamento di:

---

6 RS 429.1

7 RS ...

**Diritto vigente****Consiglio federale****Commissione del Consiglio degli Stati**

- a. dati che sono utilizzati soltanto da un numero limitato di utenti e la cui preparazione o messa a disposizione richiede considerevoli risorse materiali o di personale supplementari (art. 10 cpv. 2 lett. c LMeCA); il Consiglio federale stabilisce quali sono questi dati e ne disciplina la verifica periodica; a tal fine, tiene conto del progresso tecnico e degli standard internazionali rilevanti;
- b. dati e prestazioni generati sulla base di mandati previsti in leggi speciali o su richiesta.

<sup>5</sup> Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti. A tal fine, tiene conto dei principi dell'equivalenza e della copertura dei costi.

<sup>6</sup> La riscossione degli emolumenti per il trattamento e l'approntamento di dati e prestazioni secondo l'articolo 1 lettera d è retta dalle disposizioni di leggi speciali.

**Diritto vigente****Consiglio federale****Commissione del Consiglio degli Stati****2. Legge del 9 ottobre 1992<sup>8</sup> sulla statistica federale****Art. 4** Principi per la rilevazione dei dati*Art. 4 cpv. 1<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> Si rinuncia a rilevazioni particolari per la statistica federale (rilevazioni dirette, indirette o mediante osservazioni e misurazioni) nella misura in cui la Confederazione dispone già dei dati necessari o questi siano stati ottenuti nell'esecuzione del diritto federale da un'organizzazione sottoposta alla presente legge (dati amministrativi della Confederazione).

<sup>1bis</sup> La Confederazione e le organizzazioni di cui al capoverso 1 permettono all'Ufficio federale di statistica di accedere mediante una procedura elettronica di richiamo ai dati necessari per l'adempimento dei suoi compiti statistici, sempre che altri atti normativi della Confederazione non prevedano altrimenti. Il Consiglio federale stabilisce per ogni ambito l'estensione dell'accesso e le organizzazioni tenute a fornire l'accesso.

<sup>2</sup> Se i dati riguardanti terzi, necessari alla statistica federale, sono disponibili presso servizi cantonali o comunali o presso altre persone giuridiche di diritto pubblico, essi devono essere rilevati presso di loro (rilevazione indiretta).

<sup>3</sup> Per rilevazione diretta s'intende la raccolta di nuovi dati alla fonte mediante interrogazione di persone fisiche e giuridiche ai fini esclusivi della presente legge. Il numero e i modi d'interrogazione devono essere limitati allo stretto necessario.

<sup>4</sup> La Confederazione indica, per le rilevazioni eseguite nell'ambito della presente legge, lo scopo e il fondamento giuridico, le categorie dei partecipanti alla rilevazione e i destinatari dei dati.

<sup>5</sup> Le organizzazioni, i servizi o le altre persone giuridiche di diritto pubblico di cui ai capoversi 1 e 2 devono fornire gratuitamente i dati all'Ufficio federale di statistica.

**Diritto vigente****Consiglio federale****Commissione del Consiglio degli Stati****3. Legge federale del 27 giugno 1973<sup>9</sup>  
sulle tasse di bollo****Art. 6** Eccezioni

<sup>1</sup> Non soggiacciono alla tassa:

- a. i diritti di partecipazione a società anonime, società in accomandita per azioni, società a garanzia limitata o società cooperative che, escluso ogni fine di lucro, si dedicano all'assistenza degli indigenti e dei malati, favoriscono il culto, l'istruzione o altre opere di pubblica utilità oppure procurano abitazioni a pigione moderata o concedono fideiussioni, purché, a norma degli statuti:
- i dividendi siano limitati al 6 per cento, al massimo, del capitale sociale versato,
  - l'assegnazione di tantièmes sia esclusa,
  - la parte del patrimonio rimanente dopo il rimborso del capitale sociale versato sia destinata, in caso di scioglimento della società, ad uno degli scopi summenzionati;
- a<sup>bis</sup>. i diritti di partecipazione creati o aumentati in esecuzione di deliberazioni relative a fusioni o riunioni aventi economicamente carattere di fusione, a trasformazioni e scissioni di società anonime, società in accomandita per azioni, società a garanzia limitata o società cooperative;

**Art. 6 cpv. 1 lett. ater**

<sup>1</sup> Non soggiacciono alla tassa:

- a<sup>ter</sup>. la costituzione o l'aumento del valore nominale di diritti di partecipazione a società che sono esclusivamente di proprietà pubblica e perseguono uno scopo di pubblica utilità secondo l'articolo 1 della legge federale del ...<sup>10</sup> concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, nonché operazioni equivalenti finalizzate alla costituzione di diritti di partecipazione a tali società;

<sup>9</sup> RS 641.10

<sup>10</sup> RS ...

**Diritto vigente****Consiglio federale****Commissione del Consiglio degli Stati**

- b. la costituzione o l'aumento del valore nominale di diritti di partecipazione a società cooperative, nella misura in cui le prestazioni dei soci ai sensi dell'articolo 5 non superino complessivamente un milione di franchi;
- c. i diritti di partecipazione a imprese di trasporto costituiti o aumentati in favore dei poteri pubblici in ragione dei loro contributi d'investimento;
- d. i diritti di partecipazione costituiti o aumentati mediante aggi e anticipazioni dei soci, per quanto la società provi di aver pagato la tassa di bollo su dette prestazioni;
- e. ...
- f. ...
- g. i diritti di partecipazione costituiti o aumentati mediante l'impiego del capitale di partecipazione o del capitale di partecipazione di una banca cooperativa, se la società o la società cooperativa prova di aver pagato la tassa su tale capitale;
- h. i diritti di partecipazione costituiti a titolo oneroso al momento della costituzione o dell'aumento di capitale di una società anonima, di una società in accomandita per azioni o di una società a garanzia limitata, per quanto le prestazioni dei soci non superino complessivamente un milione di franchi;
- i. la creazione di quote di investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol;
- j. diritti di partecipazione costituiti o aumentati per riprendere un'azienda o una parte di azienda di una società anonima, di una società in accomandita per azioni, di una società a garanzia limitata o di una società cooperativa, se dall'ultimo bilancio annuale risulta che la metà del capitale e delle riserve legali di questa società non è più coperta;

**Diritto vigente****Consiglio federale****Commissione del Consiglio degli Stati**

- k. la costituzione di diritti di partecipazione o l'aumento del loro valore nominale, in caso di risanamento aperto, sino a concorrenza del loro importo prima del risanamento, nonché i pagamenti suppletivi dei soci in caso di risanamento tacito nella misura in cui:
- le perdite esistenti siano eliminate, e
  - le prestazioni dei soci non superino complessivamente 10 milioni di franchi;
- l. diritti di partecipazione a banche costituiti o aumentati mediante capitale convertibile secondo l'articolo 13 capoverso 1 della legge dell'8 novembre 1934 sulle banche;
- m. i diritti di partecipazione a banche o società di gruppi finanziari per le quali possono essere ordinate misure ai sensi degli articoli 28–32 della legge sulle banche costituiti o aumentati nell'ambito della conversione del capitale di terzi in capitale proprio ai sensi dell'articolo 31 capoverso 3 della legge sulle banche.

<sup>2</sup> Caduti i presupposti di esenzione, la tassa deve essere pagata su i diritti di partecipazione ancora esistenti.